



**PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “GROTTE”**

Articolo 1

Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi

1. La realizzazione delle strutture ricettive in grotte è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all'**Allegato B**), ai sensi della normativa vigente, avendo acquisito il parere idrogeologico e l'eventuale autorizzazione paesaggistica.
2. Per consentire l'uso ricettivo di cui sopra, è necessario, sentita l'ASL di competenza, prevedere:
 - a) un idoneo sistema di sconnessione idraulica;
 - b) serbatoi per la riserva idrica potabile del tipo in pressione e costruiti con materiali idonei a venire a contatto con alimenti;
 - c) la rete fognaria interna che deve essere inguainata in altra tubazione sfociante in pozzetti ispezionabili;
 - d) reti distinte di scarico per acque meteoriche e liquami di tipo domestico, nonché provvedimenti anti-topo al pozzetto prelievi;
 - e) canne di ventilazione secondarie con punto di arrivo al di sopra dell'apertura della grotta per lo stappo idraulico;
 - f) sistemi di abbattimento delle barriere architettoniche con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge;
 - g) sistema di ventilazione artificiale e deumidificazione conforme alle norme UNI vigenti.
3. Deve essere acquisito altresì il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio, per conservare le aperture a spigoli vivi, gli elementi lapidei esistenti (inferriate, portali), le strutture voltate esistenti nelle loro caratteristiche volumetriche e architettoniche.

Articolo 2

Numero massimo di strutture per ambito naturale

1. Ogni ambito naturale, individuato nello strumento urbanistico comunale, interessato dalla richiesta di realizzazione di strutture ricettive grotte dovrà prevedere un numero massimo di dette strutture non superiore a otto.



f4848284

